



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI”**

Via Gramsci - 95045 MISTERBIANCO (CT)

TEL. 095/7556912 – Fax 095/7556910

CODICE MECCANOGRAFICO: CTIC89000R

**CIRCOLARE N. 70**

**Misterbianco 29/11/2022**

Ai genitori

Al personale docente

Al personale ata

Al dsga

Ai collaboratori di staff del D.S.

Ai referenti di plesso

Ai referenti per la sicurezza

Al sito web e al registro elettronico

**OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI – DIRETTIVA A.S. 2022/2023**

Con riferimento all’oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola, già contenute ed esplicitate nel REGOLAMENTO D’ISTITUTO

<https://www.aristidegabelli.edu.it/listituto/regolamento-distituto/>

IN PARTICOLARE

CAPO II – PERSONALE DOCENTE artt. 2-3-4

CAPO IV – ALUNNI artt.-3-4

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita

scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della colpa in vigilando, il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

#### MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

All’entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria accoglieranno gli alunni nel cortile, per condurli alle rispettive classi.

I docenti della Scuola secondaria di I grado dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella che segnala l’inizio delle lezioni

I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull’intera classe. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai Referenti di plesso/ai Collaboratori del DS o al Dirigente.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi, o in altri luoghi durante il cambio dell’ora se hanno lezione.

I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con rigoroso ordine.

Si ricorda che ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all’istituzione scolastica.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana, del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; ciò è permesso solo durante l'intervallo.

Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA

#### MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI L'USCITA DEGLI ALUNNI

##### PREMESSA: USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI ( scuola secondaria di I grado)

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici): 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto- responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Pertanto, si ricorda che se i genitori degli alunni non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

L'autorizzazione all'uscita autonoma non è valida per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo che firmerà l'apposita richiesta. Una volta compilata, l'autorizzazione sarà poi sottoposta dai collaboratori scolastici di turno al visto del Dirigente scolastico/1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> Collaboratore del DS o in caso di indisponibilità degli stessi dal docente presente in classe

al momento dell'entrata o dell'uscita. I docenti sono tenuti a formalizzare tempestivamente sul registro di classe l'uscita anticipata.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e affiderà l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

### REGOLE COMUNI

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare, si ribadisce che per le classi di scuola secondaria di primo grado l'ordine in cui dovranno uscire dalle aule le scolaresche è il seguente:

- 1. CLASSI TERZE
- 2. CLASSI SECONDE
- 3. CLASSI PRIME

I docenti dell'ultima ora **sono tenuti al rispetto di tale ordine, pertanto potranno incamminarsi verso l'uscita solo quando il gruppo di alunni precedente ha raggiunto l'uscita.**

Si ricorda inoltre che gli alunni, anche se autorizzati all'uscita autonoma, finchè si trovano nei locali della scuola sono soggetti alla vigilanza dei docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici, pertanto vanno accompagnati fino al portone di uscita ( REGOLAMENTO D'ISTITUTO - CAPO II – PERSONALE DOCENTE art.3, comma 5

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.
- b) L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone della scuola.
- c) Gli alunni che utilizzano lo scuolabus saranno accompagnati fino al punto in cui è prevista la sosta dal personale della scuola incaricato. Una volta sullo scuolabus ha termine la vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei fiduciari dei plessi. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.

I genitori o i loro delegati, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

La presente direttiva è valida fino a nuove e/o diverse disposizioni.

Si confida in una proficua collaborazione di tutti per un sereno svolgimento delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adriana Battaglia

Publicato all'albo in data 29/11/2022